

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 13 MARZO 1969

(5<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Discussione e rinvio:

« Integrazioni e modifiche alle disposizioni sulle pensioni di guerra a favore delle vittime di violenza carnale ad opera di forze armate operanti o per fatti attinenti alla guerra » (210) (D'iniziativa dei senatori Trabucchi ed altri):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 52, 54, 55, 56
BUZIO . . . . .	52
CERAMI, relatore . . . . .	52, 53
CIFARELLI . . . . .	53, 54, 55
CUZARI . . . . .	53
LIMONI . . . . .	54
OLIVA . . . . .	52, 53, 56
SINESIO, Sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . .	53, 55
STEFANELLI . . . . .	53
TRABUCCHI . . . . .	55

##### Discussione e approvazione, con modificazione:

« Cessazione dal servizio permanente dei maggiori del Corpo della guardia di finanza » (456) (D'iniziativa dei senatori Corrias Efisio ed altri):

PRESIDENTE, relatore . . . . .	48, 49, 50
CORRIAS Efisio . . . . .	49, 50
MACCARRONE Antonino . . . . .	48, 49

##### Discussione e approvazione:

« Autorizzazione all'emissione di cartelle fondiariae a fronte degli scarti ratizzati sui mutui edilizi » (509) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore . . . . .	Pag. 50, 52
SINESIO, Sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . .	51

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Antonini, Baldini, Banfi, Buzio, Cerami, Cifarelli, Corrias Efisio, Cuzari, De Luca, Formica, Garavelli, Limoni, Li Vigni, Maccarrone Antonino, Martinelli, Masciale, Medici, Oliva, Segnana, Spagnolli, Stefanelli, Trabucchi e Zugno.

Intervengono i Sottosegretari di Stato Martoni per le finanze, e Sinesio e Ceccherini per il tesoro.

B U Z I O , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione, con modificazione, del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Corrias Efisio ed altri: « Cessazione dal servizio permanente dei maggiori del Corpo della guardia di finanza » (456)**

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Corrias Efisio, Deriu e Tiberi: « Cessazione dal servizio permanente dei maggiori del Corpo della guardia di finanza », del quale sono io stesso relatore.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Il limite di età per la cessazione dal servizio dei maggiori del Corpo della guardia di finanza è fissato in anni 57, con decorrenza dal 1° gennaio 1969.

Come si ricorderà, abbiamo già esaminato e approvato il provvedimento ieri in sede referente. Dopo di che, all'unanimità, la Commissione e lo stesso rappresentante del Governo hanno deciso di chiedere al Presidente del Senato che il disegno di legge ci fosse assegnato in sede deliberante, così da abbreviarne l'iter parlamentare. Il Presidente Fanfani, con lettera in data di ieri, dopo l'assenso dell'Assemblea ha comunicato che la nostra richiesta è stata accolta. Ed è a questo titolo che, molto succintamente, ripeterò le considerazioni già fatte ieri, in forza delle quali il provvedimento è stato appunto approvato in sede referente e per cui ritengo che lo sarà anche in quella deliberante.

Il disegno di legge mette in evidenza, attraverso la relazione che lo accompagna, il fatto che mentre per gli ufficiali del grado di maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con legge 18 ottobre 1962, numero 1499 fu stabilito in 57 anni il limite per la cessazione dal servizio permanente effettivo; e mentre con l'articolo 13 della legge 2

aprile 1968, n. 408, identico limite di età fu stabilito per i maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, quello per i pari grado del Corpo della guardia di finanza è tuttora fermo a 56 anni, come stabilisce la tabella n. 1 allegata alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089. Si tratta di una di quelle lacune che, forse, una più ordinata preparazione dei disegni di legge avrebbe permesso — e mi auguro che in futuro permetterà — di evitare.

Con il disegno di legge in esame noi, in sostanza, mettiamo gli ufficiali della Guardia di finanza col grado di maggiore nella possibilità di usufruire del medesimo termine di 57 anni di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo valido per tutte le altre Armi e gli altri Corpi.

Il provvedimento, secondo il testo dell'articolo unico, fissa la decorrenza delle nuove disposizioni al 1° gennaio 1969. Già ieri ho fatto presente che ragioni di giustizia ci devono spingere a ritenere questo termine doveroso. In senso assoluto dovremmo retrodatare ancora di più la validità del disegno di legge, ma sono evidenti i motivi di ordine pratico che non ci permettono di ottenere la cosiddetta giustizia pura.

Per tutti questi motivi concludo proponendo che il disegno di legge sia approvato nel testo proposto e dalla Commissione e dal Governo, così come del resto ieri era stato anticipato.

M A C C A R R O N E . Noi siamo stati favorevoli al passaggio del disegno di legge in sede deliberante. Mi pare, però, che fissare la decorrenza della nuova disposizione al 1° gennaio 1969 quando, adesso, siamo a metà marzo e quando è presumibile che il provvedimento non diventi legge prima di settembre-ottobre, possa creare delle discrasie, in quanto a quella data potrebbero essere già stati adottati provvedimenti amministrativi sulla base delle norme vigenti: resterebbe un periodo difficile da coprire. Non so perciò se sia il caso di fissare la decorrenza del provvedimento dalla data dell'entrata in vigore della nuova legge. Intendiamoci, si tratta soltanto di una osservazione tecnica molto marginale; non ne faccio una questione.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

5ª SEDUTA (13 marzo 1969)

**PRESIDENTE, relatore.** La sua osservazione, senatore Maccarrone, non è affatto marginale. Però proprio essa deve spingere il Parlamento, a mio giudizio, ad approvare con estrema rapidità il disegno di legge. Va sottolineato, infatti, che permanendo le attuali norme, le quali peraltro valgono soltanto per essi, i maggiori del Corpo della guardia di finanza sono collocati fuori del servizio permanente effettivo al raggiungimento del 56° anno di età; situazione che, per le notizie che ho avuto, si è già prodotta o è di imminente verifica.

**MACCARRONE.** Si sanno, insomma, già i nomi di coloro che beneficeranno del nuovo provvedimento. Se non c'è il pericolo di complicazioni amministrative, non ho nulla da obiettare e ritiro la proposta di modificare la data di efficacia del disegno di legge.

**PRESIDENTE, relatore.** Caso mai dovremmo ulteriormente retrodatare la decorrenza del 1° gennaio 1969, ma temo che la norma sarebbe di ben difficile applicazione.

**MACCARRONE.** Vuol dire che daremo del lavoro alla Corte dei conti.

**PRESIDENTE, relatore.** Non ho tuttavia voluto rendere estremamente complicato il testo dell'articolo unico — che probabilmente è stato già ben vagliato dall'ufficio legislativo del Ministero delle finanze — modificando la retrodatazione.

L'unica cosa che chiedo è che si approvi subito il disegno di legge, esprimendo l'augurio che l'altro ramo del Parlamento faccia altrettanto.

**CORRIAS.** Ringrazio in primo luogo tutti gli onorevoli colleghi, i quali già ieri, con il loro assenso, hanno dimostrato di avere pienamente compreso il carattere e il significato perequativo del disegno di legge, che tende a porre anche i maggiori del Corpo della guardia di finanza in una situa-

zione di parità rispetto a quelli delle altre Armi e degli altri Corpi, e mi riferisco in modo particolare ai carabinieri e alle guardie di pubblica sicurezza che, per il servizio che svolgono, presentano all'incirca le medesime caratteristiche del Corpo della guardia di finanza.

Tanto più che — come ho detto ieri richiamando l'attenzione del rappresentante del Governo — vi sono anche altri aspetti che devono essere esaminati per far sì che cessi questa specie di situazione di inferiorità che il Corpo della guardia di finanza ha rispetto al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e all'Arma dei carabinieri.

Circa la retroattività del provvedimento, ho ritenuto di fissare il 1° gennaio 1969 come data di inizio perchè in passato il Parlamento si è regolato allo stesso modo quando ha approvato sia la legge 18 ottobre 1962, n. 1499, stabilendone la decorrenza dal 1° gennaio 1962 nonostante si fosse oramai a fine anno, sia la legge 2 aprile 1968, n. 408, la cui efficacia fu fatta risalire al 1° gennaio 1968. Mi è parso, quindi, di dover avvertire per il Corpo della guardia di finanza la medesima esigenza che si ritenne di riconoscere per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica, l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Per cui esprimo l'augurio che il Senato e l'altro ramo del Parlamento approvino il disegno di legge con la massima sollecitudine nel testo proposto; con ciò esprimendo un doveroso riconoscimento anche agli ufficiali di un Corpo che, pur tra difficoltà di ogni genere e in ambienti psicologicamente un po' difficili e spesso ostili, si impegna per rendere più efficiente la macchina burocratica dello Stato in un settore in cui vi è indubbiamente molto da fare per raggiungere quella esigenza perequativa che tutti quanti auspichiamo possa essere ancor meglio conseguita attraverso la riforma tributaria.

Altro aspetto che occorrerà al più presto esaminare è quello della mancata regolamentazione della inversione dei ruoli organici tra i maggiori e i tenenti colonnelli sempre del Corpo della guardia di finanza, per adeguarci anche in questo caso a ciò che già

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)5<sup>a</sup> SEDUTA (13 marzo 1969)

avviene per tutti gli altri Corpi e le altre Armi. Ciò crea il fatto che la promozione dal grado di maggiore a quello di tenente colonnello — gradi che hanno funzioni quasi sempre identiche — avviene non prima di 6 anni, mentre per gli altri Cori e Forze armate essa si effettua dopo 4 anni.

Questo è lo spirito che mi ha animato nel presentare, con i colleghi Deriu e Tiberi, il disegno di legge che raccomando per la approvazione. Ancora una volta ringrazio tutti e in particolare il relatore.

**PRESIDENTE, relatore.** Devo riconoscere che effettivamente la legge 18 ottobre 1962, n. 499, all'articolo 8 reca la decorrenza dal 1° gennaio 1962. So, altresì, che sono sorte delle difficoltà di applicazione.

Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

**CORRIAS.** È necessario, forse, aggiungere alle parole: « Il limite di età per la cessazione del servizio », la parola « permanente » così come è anche nel titolo.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Corrias.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione all'emissione di cartelle fondiarie a fronte degli scarti ratizzati sui mutui edilizi » (509) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**PRESIDENTE, relatore.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'emissione di cartelle fondiarie a fronte degli scarti ratizzati sui mutui edilizi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura, e sul quale io stesso riferirò.

*Articolo unico.*

Le disposizioni dell'articolo 4, decimo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, si applicano a tutti i mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 474, purchè le abitazioni abbiano le caratteristiche di cui al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa il quale ha per fine di autorizzare l'emissione di cartelle fondiarie a fronte degli scarti ratizzati sui mutui edilizi.

Credo che già il titolo del disegno di legge indichi chiaramente lo scopo dello stesso. Noi sappiamo che i mutui edilizi fatti attraverso l'emissione di cartelle fondiarie presentano, in rapporto al valore nominale delle cartelle stesse, uno scarto che talvolta incide in maniera rilevante non solo sul ricavo netto del mutuo, ma anche su quello che è il costo dello stesso. E tenuto conto del fatto che la stima del valore dell'immobile sul quale il mutuo edilizio deve gravare è in genere fatta con criteri di un rigore tale che già di per sè riducono notevolmente la possibilità pratica di aiuto nei confronti di coloro che chiedono un mutuo, se a questo scarto nell'emissione del valore nominale del mutuo aggiungiamo anche l'altro della differenza fra il valore nominale delle cartelle e l'effettivo ricavo, noi ci troviamo frequentemente di fronte a una situazione che non permette a colui che accede al mutuo di poter realizzare il suo fine, cioè di costruirsi un'abitazione. Da ciò la ragione del provvedimento, che autorizza l'emissione di cartelle fondiarie a copertura della differenza fra il valore nominale delle stesse e quello di effettivo realizzo.

Debbo dire che in sè questa procedura non può considerarsi rigorosamente ortodossa perchè l'emissione delle cartelle fondiari in un mercato nel quale le emissioni siano proporzionate alle disponibilità non dovrebbe presentare scarti così apprezzabili da indurre all'adozione di un provvedimento come quello che stiamo esaminando.

Noi sappiamo però qual è la massa di richieste, sappiamo perfino che quello che è l'indice maggiore di appetibilità dell'interesse delle cartelle deve essere pure variato in ordine alla situazione particolare di mercato, e conseguentemente, tenuto conto di questo, il parere dell'altro ramo del Parlamento è stato nella sostanza positivo, salvo che si è ritenuto di aggiungere all'articolo unico una clausola che, così come è espressa, riserva — e ritengo giustamente — questa agevolazione esclusivamente a favore dell'edilizia popolare.

E affinché possa essere più chiaro questo punto della mia relazione, leggerò il testo dell'articolo unico nella redazione del Governo: « Le disposizioni dell'articolo 4, decimo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1º novembre 1965, n. 1179, si applicano a tutti i mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario ai sensi della legge 29 luglio 1949, numero 474 »: tutto questo rimane nel testo nuovo, ma vi è un'aggiunta che è limitativa, nel senso di non autorizzare le emissioni di coperture di scarti per la costruzione di abitazioni che non abbiano le caratteristiche dell'edilizia popolare. Ed ecco l'aggiunta approvata dalla Camera: « purchè le abitazioni abbiano le caratteristiche di cui al testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni e integrazioni ».

Debbo dire che il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 richiama una terminologia alquanto superata nella realtà. Al Ministero dei lavori pubblici oggi si parla di abitazioni civili, non più di edilizia popolare ed economica, dato che le stesse caratteristiche delle abitazioni ammesse a particolari agevolazioni statali non sono più quelle estremamente

rigorose, o meglio ristrette, dei concetti edilizi del 1938.

In fondo la Camera, accogliendo l'emendamento in questione, ha introdotto un certo freno, che ha un suo significato anche sociale. Prescindendo pertanto dalla casistica che potrà sorgere fra gli uffici tecnici erariali — i quali dovranno stabilire se i progetti o le abitazioni che sono in corso di costruzione hanno le caratteristiche per essere ammessi alle agevolazioni, non soltanto per la copertura del mutuo, ma anche per quella dello scarto fra il valore nominale e quello di realizzo — e gli istituti di credito fondiario che dovranno applicare queste agevolazioni e che naturalmente chiederanno di trovarsi di fronte a una norma certa di diritto; prescindendo da ciò, dicevo, se vogliamo che il presente disegno di legge abbia una rapida attuazione — e al riguardo vi è una notevole attesa — io penso che sui dubbi che hanno sfiorato il relatore, e non solo lui, non ci si debba soffermare e si debba approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

*S I N E S I O*, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ringrazia il Presidente per la chiarissima esposizione, che effettivamente mette in luce anche i punti che sono superati (perchè la legge del 1938 è ormai superata); tuttavia, poichè occorre evitare che domani, appunto per la mancanza di vincoli, si possa andare incontro ad altre esigenze diverse da quelle della edilizia popolare economica, è giusto che noi cerchiamo, almeno per ora, di condizionare con l'emendamento in questione qualunque tentativo di espansione per altre vie o per altre prospettive. D'altro canto, aggiungo subito che questa legge è vivamente attesa, per cui prego gli onorevoli senatori di volerla approvare nel testo già emendato dalla Camera dei deputati, anche tenuto conto del fatto che attualmente l'espansione edilizia è in notevole ripresa e che ciò è sincronizzato appunto con le operazioni finanziarie che si stanno per fare presso gli istituti di credito.

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)5<sup>a</sup> SEDUTA (13 marzo 1969)

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei senatori Trabucchi ed altri: « Integrazioni e modifiche alle disposizioni sulle pensioni di guerra a favore delle vittime di violenza carnale ad opera di forze armate operanti o per fatti attinenti alla guerra » (210)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Trabucchi, Minnocci e Bernardinetti: « Integrazioni e modifiche alle disposizioni sulle pensioni di guerra a favore delle vittime di violenza carnale ad opera di forze armate operanti o per fatti attinenti alla guerra ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

**C E R A M I , relatore.** Il presente disegno di legge intende estendere e soprattutto modificare, per quello che dirò di qui a poco, la legge 18 marzo 1968, n. 313, riguardante le pensioni di guerra, che è un completamento della legge 10 agosto 1950, n. 648. La estensione e modifica viene fatta con il presente disegno di legge a favore delle vittime di violenza carnale a opera di forze armate operanti o per fatti attinenti alla guerra.

La legge dell'agosto 1950 all'articolo 22 disciplina in maniera molto chiara anche i diritti dei civili, non solo dei militari, che per causa di fatti di guerra abbiano subito menomazioni dell'integrità personale dalla quale si concretizzi una infermità. D'altra parte la diminuzione dell'integrità fisica è indennizzabile solamente se da questa infermità sia scaturita una diminuzione della capacità lavorativa. Ritengo che il punto da chiarire sia proprio questo, cioè praticamente se coloro che sono stati vittime di violenza carnale abbiano subito una menomazione tale da poter essere inclusi nel beneficio previsto dalle leg-

gi sopra ricordate; a me pare che, nella specie, abbiano diritto al trattamento pensionistico; non vi è dubbio che l'essere stato oggetto di tale violenza costituisca un motivo validissimo per derogare ai principi generali perchè la violenza carnale deve essere valutata come una gravissima offesa, non solo morale ma soprattutto materiale, che può avere effetti nel campo della psiche dell'individuo e si perpetua nel tempo durante la vita di colui che è stato offeso da tali atti.

Quindi, secondo la mia interpretazione, le limitazioni previste nella legge del 1950 e nelle successive modificazioni fino al 1968, debbono essere superate nel senso che le persone violentate di cui si occupa il presente disegno di legge, devono essere riconosciute come beneficiarie delle disposizioni delle suddette leggi, anche senza i reliquati morbosi, neuropsichici, organici e post-infettivi precedentemente richiesti.

A questo punto sorge il problema a quale categoria di pensioni di guerra possano essere riportati infortuni del genere; mi pare che il disegno di legge molto bene li ragguagli alla 5<sup>a</sup> categoria della tabella *b*) delle pensioni di guerra.

Concludendo il breve commento agli articoli faccio presente che il disegno di legge, all'articolo 3, stabilisce che le domande per la concessione del trattamento pensionistico sono disciplinate dalla legge del 1968 agli articoli 88 e 89 i quali prevedono anche il procedimento delle domande stesse e i termini per la constatazione medica ai fini della concessione del beneficio della pensione.

Per tutte queste considerazioni ritengo che il disegno di legge debba essere approvato dalla Commissione.

**B U Z I O .** A nome del mio gruppo dichiaro di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**O L I V A .** Vorrei fare analogha dichiarazione, dando atto che il disegno di legge rappresenta una riparazione morale più che finanziaria.

Accenno alla sovrabbondanza di termini con cui viene descritto l'infortunio che si

vuole indennizzare; non credo che siano necessarie tante precisazioni con le quali si viene, poi, ad indicare soltanto una maggiore o minore intensità della modalità dell'evento. Non vorrei infatti che si pensasse, essendo così minuta l'indicazione delle tre ipotesi, di poter negare la pensione in qualche caso che non rientrasse rigidamente in tali concetti specifici. Preferirei che si usasse soltanto il termine « violenza carnale » affinché non vi fosse, poi, da discutere sulle altre ipotesi. Comunque mi rimetto al relatore per quello che può essere il suo personale approfondimento.

Inoltre, a mio parere, è difficile stabilire a quale categoria di pensioni di guerra sia da ragguagliare un siffatto infortunio, perchè gli eventi dannosi della guerra sono così personali che possono avere una diversa gravità da caso a caso. Chiedo, dunque, al relatore di volerci ricordare le infermità che sono attribuite alla 5ª categoria, perchè tutti coloro che beneficiano della 6ª, 7ª o 8ª e hanno menomazioni della capacità lavorativa potrebbero trovare ingiusto che un evento, che fortunatamente non lascia o può non lasciare una infermità, venga ragguagliato ad una categoria superiore. Non discuto in questo momento se le vittime di violenza carnale meritino o non meritino, vorrei solo non far sorgere confronti troppo stridenti.

S T E F A N E L L I . Anche io sono favorevole. Mi pongo, però, il problema dell'accertamento testimoniale della prova, perchè questo disegno di legge corre il rischio di non trovare alcuna applicazione. Evidentemente è necessario presentare tutta una serie di documenti e di prove testimoniali.

C E R A M I , *relatore*. È previsto un accertamento sanitario anche all'articolo 89 della legge del 1968 come per tutti gli altri infortuni di guerra. Di più penso non si possa fare; non si può fare un'indagine a carattere giuridico.

C I F A R E L L I . Sono nettamente contrario al disegno di legge. Sono passati 25 e più anni dalla guerra, non è più possibile al-

cuna prova anche perchè dovrebbe vertere non solo sul fatto ma anche sulle modalità, e cioè se e fino a qual punto la violenza fu consentita o subita, se fu *vis grata* o *vis ingrata*. Inoltre l'articolo 3 grida vendetta perchè in questo nostro Stato, nel quale è sempre possibile domandare e chiedere, con il dire « senza limiti di tempo » ci si espone ad una serie di bugie organizzate. Questa materia è stata già presa in esame e si è già chiarito quale pericolo comporti. Ripeto, siamo nettamente contrari.

O L I V A . Vorrei far presente al collega Cifarelli che la frase « senza limiti di tempo » è giustificata nelle pensioni di guerra dal fatto che l'infermità può aggravarsi o sorgere in vecchiaia.

C I F A R E L L I . Ma tutti noi sappiamo quante richieste vengono fatte da parte di persone che non ne hanno alcun diritto.

O L I V A . D'altronde non si può negare ad alcuni il diritto ad un beneficio di cui hanno goduto altri solo perchè lo riconosciamo in ritardo.

C U Z A R I . Stiamo forse cadendo in un equivoco; non stiamo creando nuove norme procedurali per l'accertamento o altro, ma stabiliamo che un certo tipo di lesioni viene parificato a quelle derivanti da fatti bellici, quindi anche in questo caso si provvederà secondo la prassi tradizionale.

S I N E S I O , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non è per principi economici che non rispondiamo all'indirizzo della maggioranza tendente a concedere questa integrazione pensionistica.

Il problema non è quello di dare la pensione a coloro che hanno subito violenza da parte dei marocchini durante la guerra, ma quello che non è stato detto qui, dai vari colleghi, è che 7.300 persone già beneficiano delle pensioni di guerra e sono coloro che hanno i reliquati morbosi neuropsichici, organici e post-infettivi. Qui invece, all'articolo 1, quando si stabilisce che le pensioni di guerra so-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

5ª SEDUTA (13 marzo 1969)

no conferite alle vittime di violenza carnale, stupro o deflorazione ad opera di appartenenti alle forze armate operanti o per fatti attinenti alla guerra, anche se dalla violenza non siano conseguiti reliquati morbosi, neuropsichici, organici e postinfettivi, si viene a sovvertire i fondamenti della legislazione pensionistica di guerra, creando un pericoloso precedente.

Il Governo, pertanto, a prescindere dalla spesa, è contrario a questo provvedimento per il motivo da me detto. Inoltre, la pensione vitalizia di 5ª categoria prevista, in base al disegno di legge, per coloro che, per causa di fatti di guerra, abbiano subito le violenze di cui all'ultimo comma dell'articolo 9, presuppone una diminuzione della capacità lavorativa del 60 per cento; equivale, cioè, a quella che si dà ad un invalido di guerra che abbia perduto entrambe le gambe o una gamba e un braccio. E questo non mi pare che sia logicamente sostenibile, quando non ne siano conseguiti reliquati morbosi, neuropsichici, e via di seguito.

Desidero precisare, pertanto, che, se la Commissione insiste per l'approvazione, mi vedrei costretto a chiedere la rimessione del provvedimento in Assemblea.

**L I M O N I .** Onorevole Presidente, l'approvazione di questo provvedimento mi sembra insostenibile proprio per le ragioni testè enunciate dal Sottosegretario Sinesio. Come si può pensare, a distanza di 25 anni dalla guerra, di avere le prove che questi stupri, queste violenze e deflorazioni siano avvenuti ad opera di appartenenti a forze armate operanti nel luogo? In questo modo si apre la stura ad una casistica infinita e non si arriverà mai a concludere nulla, a meno che non si rinunci al buon senso e al ragionamento concedendo questa pensione a tutti coloro che la chiedono. Se si deve, invece, approfondire chi ha questo diritto e chi non lo ha, apriamo un capitolo che non avrà fine.

Del tutto inaccettabile, poi, è quanto detto nell'articolo 1, laddove si stabilisce che questa pensione spetta a coloro che hanno subito delle violenze, indipendentemente dal

fatto che ne siano conseguiti reliquati morbosi, neuropsichici, organici e postinfettivi.

Per il modo come è formulato, quindi, non soltanto esprimo le più ampie riserve, ma esprimo fin da ora la più ferma opposizione a questo provvedimento.

**P R E S I D E N T E .** Onorevoli senatori, il Sottosegretario ha fatto chiaro riferimento alla possibilità di avvalersi di una facoltà che il Governo ha sempre di chiedere la rimessione del provvedimento all'Assemblea. A questo punto, però, vorrei proporre di rinviare il seguito della discussione di questo disegno di legge ad altra seduta, al fine di giungere ad una soluzione positiva del problema, dal momento che mi trovo di fronte ad alcune considerazioni di carattere generale, che esulano dalla tecnicità del provvedimento e che mi sono state fatte presenti con una lettera dal Prefetto di Frosinone circa la gravità del problema al quale si propone di ovviare il disegno di legge che, in quella provincia, è atteso in modo particolare. Ritengo, pertanto, che non si possa in assoluto non essere d'accordo in qualche modo, precisando che in questo momento non parlo come Presidente della Commissione ma come un membro della stessa. D'altra parte, comprendo anche le considerazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario, che hanno un peso piuttosto rilevante. Se si dovrà fare qualcosa, quindi, bisognerà farlo con quelle cautele e con quella sicurezza di situazione che in questo momento e con i dati di cui disponiamo non siamo certamente in grado di raggiungere.

È per questo motivo che, come ho già detto, invito l'onorevole Sottosegretario a non avvalersi di questa sua facoltà. Vi propongo, invece, di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta in modo da consentire al rappresentante del Governo e all'onorevole relatore di approfondire la questione per vedere se non sia possibile giungere ad una soluzione positiva del problema.

**C I F A R E L L I .** Per ragioni di ossequio e per evidenti motivi di cortesia aderisco



5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

5ª SEDUTA (13 marzo 1969)

alla proposta del Presidente. Mi sembra però un po' strano che si intervenga ad impostare in questa maniera un provvedimento.

**P R E S I D E N T E .** Come Presidente ricevo numerosissime lettere.

**C I F A R E L L I .** Esse però non possono avere ingresso come motivazione in una discussione di un provvedimento sul quale siamo chiamati ad esprimere il nostro parere. Sono d'accordo, quindi, come ho già detto, sul rinvio, purchè esso non abbia carattere pregiudizialmente favorevole al disegno di legge. Diversamente, preannuncio il mio voto contrario.

**P R E S I D E N T E .** Ho avuto cura, senatore Cifarelli, di sottolineare che non parlavo come Presidente della Commissione bensì come membro della medesima. Desidero, inoltre, sottolineare che vi sono state alcune dichiarazioni fatte da alcuni colleghi a favore del provvedimento; per cui sarei del parere di affidare a questo rinvio la possibilità di un maggiore approfondimento della questione, anche se poi dovesse portarci ad una soluzione negativa.

**S I N E S I O ,** *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Dichiaro subito che accetto l'invito del Presidente a rinviare il seguito della discussione di questo provvedimento, anche perchè vorrei convincere sia i proponenti che il relatore dell'assurdità del concetto che si vuole introdurre che scardina completamente la legislazione vigente. Mi rendo perfettamente conto del problema del Prefetto di Frosinone che ha un carattere politico. A questo punto, però, potrebbe essere opportuno cogliere l'occasione per far rientrare questo problema nella riforma delle pensioni sociali, evitando di farlo rientrare nelle pensioni di guerra, perchè questo darebbe il via ad una situazione paurosa. Voi sapete infatti che moltissimi invalidi di guerra non possono chiedere miglioramenti o revisioni della loro situazione perchè non possono dare certe dimostrazioni e prove, mentre in questo caso, pur mancando le dimo-

strazioni, si vorrebbe dare una pensione di guerra.

**T R A B U C C H I .** Se me lo consentite, vorrei spiegare l'origine di questo disegno di legge. Esso è un'eredità della scorsa legislatura: quando studiammo, infatti, tutto il complesso delle pensioni di guerra, venne nuovamente sollevato il problema delle cosiddette « marocchine », ma fu accantonato per non ritardare l'attuazione della riforma della legislazione pensionistica, che il Governo sollecitava, facendo presenti le stesse considerazioni fatte oggi dal Sottosegretario Sinesio.

Era però rimasto per il relatore della vecchia proposta (ed ecco perchè sono il primo firmatario) il dovere morale di riportare la questione all'esame della nuova legislatura. di qui è nato il disegno di legge. Fra coloro che hanno firmato, tuttavia, c'è anche il senatore Bernardinetti, il quale è il rappresentante ufficiale dell'Associazione delle vittime civili di guerra. Se una trattativa deve svolgersi, quindi, sarebbe opportuno che egli ne fosse avvertito, così da potervi intervenire per esprimere il proprio pensiero. La stessa considerazione vale per l'onorevole Minnocci e per gli altri senatori appartenenti alla medesima circoscrizione.

Io credo che, se il rinvio ci sarà, il senatore Bernardinetti per primo e quindi gli altri senatori potranno avere un colloquio con il Sottosegretario Sinesio, per cercare il modo di sanare questa situazione, dato che il fatto è avvenuto e non è stato senza conseguenze, in molti casi anche gravi: sia che si sia trattato di omosessualità o di eterosessualità, di gravidanza o di non gravidanza, che abbia portato o no a una malattia (e in tal caso c'è ancora la pensione), non si può negare, io penso, una certa conseguenza sociale di questa particolarissima manifestazione bellica.

**S I N E S I O ,** *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Aderisco volentieri alla proposta formulata dal senatore Trabucchi in merito a un mio incontro con il senatore Bernardinetti e gli altri senatori della zona di

Frosinone. Certo, bisognerà stare attenti a non indulgere in considerazioni eccessivamente pietistiche e valutare la situazione quanto più realisticamente possibile.

O L I V A . Mi rendo conto di tutte le difficoltà e i pericoli che possono derivare da una revisione sistematica del trattamento pensionistico. Non vorrei però che il rinvio avvenisse proprio con questa manifestazione di assoluta insensibilità. Si è detto che noi dovremmo farlo per un motivo che è stato qualificato di pietà. Ma noi non possiamo assolutamente essere ispirati, in questa materia, da un motivo di tal genere. Come si rispetta e quindi si indennizza, ad esempio, la ferita di guerra, anche quando essa non abbia avuto come diretta conseguenza una incapacità lavorativa, penso che si possa e si debba trovare il modo per riconoscere anche in questo caso (proprio per questa ragione avevo sollevato il problema dell'attribuzione alla 5<sup>a</sup> categoria) una indennità, magari *una tantum*, così che ci si tolga dal confronto con tipi di infermità della cui gravità agli effetti lavorativi può esservi certamente una conoscenza maggiore che non nel caso considerato dal presente disegno di legge.

Vorrei però che, soprattutto nella valutazione avvenire, non avesse a prevalere quel senso quasi di antisocialità per il quale tutto ciò che riguarda questa delicatissima ma-

teria viene ritenuto di per sè talmente obbrobrioso da dover essere dimenticato. Non è possibile arrivare ad una cancellazione convenzionale di questi eventi, perchè c'è una conseguenza; e anche se non vi fossero conseguenze, non vi è dubbio che il fatto stesso della violenza carnale va riconosciuto, come viene riconosciuto in un qualunque processo penale.

Ora, come sempre, nei casi che danno origine alle pensioni di guerra, non si può fare il processo al soldato nemico che, ad esempio, ha sparato e ha causato il danno, ed è lo Stato che deve quindi praticamente assumersi l'onere degli indennizzi. Anche qui avviene la stessa cosa, perchè evidentemente non si può andare a fare il processo a chi ha commesso il fatto in circostanze di guerra.

Perciò io rispetto tutte le argomentazioni contrarie, ma vorrei che il problema fosse sentito senza la tipica insensibilità che generalmente si ha per questi eventi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione viene rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 11,45.*